



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 13 ottobre 2020
(OR. en)

11261/20

Fascicolo interistituzionale:
2020/0276 (NLE)

PECHE 270

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook riguardante una proroga del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook

DECISIONE (UE) 2020/... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria
dell'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea
e il governo delle Isole Cook riguardante una proroga del protocollo
di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile
tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook¹ ("accordo"), approvato con decisione (UE) 2017/418 del Consiglio², è entrato in vigore il 10 maggio 2017. Il protocollo di attuazione dell'accordo³ ("protocollo") è stato applicato dal 14 ottobre 2016⁴ per un periodo di quattro anni.
- (2) Il protocollo giungerà a scadenza il 13 ottobre 2020.
- (3) Il 7 luglio 2020 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con il governo delle Isole Cook per la conclusione di un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo.

¹ GU L 131 del 20.5.2016, pag. 3.

² Decisione (UE) 2017/418 del Consiglio, del 28 febbraio 2017, relativa alla conclusione a nome dell'Unione europea dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook e del relativo protocollo di attuazione (GU L 64 del 10.3.2017, pag. 1).

³ Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Governo delle Isole Cook (GU L 131 del 20.5.2016, pag. 10).

⁴ GU L 289 del 25.10.2016, pag. 1.

- (4) In attesa di finalizzare i negoziati per il rinnovo del protocollo, la Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook relativo a una proroga del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook ("accordo in forma di scambio di lettere") per un periodo massimo di un anno. Tali negoziati sono stati condotti a buon fine e lo scambio di lettere è stato siglato il 29 luglio 2020.
- (5) Obiettivo dell'accordo in forma di scambio di lettere è consentire all'Unione e al governo delle Isole Cook di continuare a collaborare al fine di promuovere una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque delle Isole Cook, nonché consentire ai pescherecci dell'Unione di esercitare le loro attività di pesca in dette acque.
- (6) È opportuno firmare l'accordo in forma di scambio di lettere a nome dell'Unione, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (7) Al fine di garantire la continuità delle attività di pesca delle navi dell'Unione nelle acque delle Isole Cook, è opportuno applicare l'accordo in forma di scambio di lettere in via provvisoria in attesa del completamento delle procedure necessarie alla sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook riguardante una proroga del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook, con riserva della conclusione di detto accordo in forma di scambio di lettere⁵⁺.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo in scambio di lettere a nome dell'Unione.

⁵ Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è pubblicato nel ... [inserire il riferimento della GU].

⁺ Delegazioni: cfr. documento st 11271/20.

Articolo 3

L'accordo in forma di scambio di lettere è applicato in via provvisoria, conformemente al relativo punto 6, a partire dal 14 ottobre 2020 o da qualsiasi altra data successiva a partire dalla sua firma⁶, in attesa del completamento delle procedure necessarie alla sua entrata in vigore.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il

Per il Consiglio

Il presidente

⁶ La data a partire dalla quale l'accordo in forma di scambio di lettere sarà applicato in via provvisoria sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.